

sentenza pronunciata nella procedura... si dicesse: Tutte le sentenze pronunziate nella procedura di concordato preventivo sono provvisoriamente esecutive. Esse sono appellabili dal debitore, ecc. »

L'emendamento è sottoscritto anche dagli onorevoli Socci, Comandini, Micheli, Cantanzaro, Mantica, Landucci, Fili-Astolfone, Rossi Enrico, Donnaperina, Montagna.

L'onorevole Di Stefano ha facoltà di svolgerlo.

Di Stefano. La ragione della mia proposta è di evidenza palmare. Siamo in materia di concordato, che deve prevenire il fallimento.

Se viene una sentenza, che accorda la omologazione al concordato chiesto dal debitore ed accettato dai creditori, questa sentenza pronunciata dal tribunale, per essere esecutiva, deve aspettare la sentenza d'appello che la confermi. Per il diritto vigente in materia di fallimento, esiste una norma, la quale dispone: « tutte le sentenze sono provvisoriamente esecutive. » Bisogna applicare lo stesso principio alle sentenze rese in materia di concordato preventivo, quando omologano il concordato?

A me pare di sì, per evitare i grandi inconvenienti, che potrebbero diversamente avvenire.

Difatti, il debitore, il quale ha domandato un concordato e a cui è stata accordata dal tribunale la omologazione fino a quando si definirà l'appello, in quale stato si troverà?

Se non si dice che la sentenza, la quale accoglie il concordato, è provvisoriamente esecutiva, bisognerà aspettare l'esito dell'appello, e questa procedura del concordato preventivo non finirà mai.

E, d'altra parte, cosa significherebbe la espressione: « definitivamente esecutiva » inserita in questa legge, se si ritenesse che le sentenze, le quali accordano l'omologazione, sono provvisoriamente esecutive?

Ecco la ragione del mio emendamento, che si propone di togliere ogni dubbio, che potrebbe sorgere, e di evitare una condizione incerta in materia di cotanta importanza.

Presidente. Onorevole relatore, accetta lo emendamento dell'onorevole Di Stefano?

Sorani, relatore. La Commissione non crede di potere accettare l'emendamento dell'onorevole Di Stefano, perchè, se la sentenza fosse provvisoriamente eseguibile, qualora in appello venisse revocata, che cosa avverrebbe? Uno stato peggiore del primo. Bi-

sogna quindi applicare nel caso presente le regole comuni di diritto, altrimenti avremo una dannosa situazione di fatto, la quale potrebbe poi portare inconvenienti più gravi di quelli rilevati dall'onorevole Di Stefano.

Presidente. Onorevole ministro guardasigilli, accetta l'emendamento dell'onorevole Di Stefano?

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Ho dichiarato fin dal principio che in una legge così grave non si possono improvvisare emendamenti.

E dico il vero in questo momento non saprei valutare tutti gli effetti dell'emendamento consigliato dall'onorevole Di Stefano.

Di Stefano. E allora proporrei di sospendere questo articolo.

Sorani, relatore. Ma che sospendere? Allora non si finisce più questa legge! (*Interruzioni — Commenti*).

Di Stefano. Io ritengo che in una legge su materia tanto delicata ed interessante, come questa, non ci sia bisogno di far presto, ma soprattutto occorra far bene. Ora, quali ragioni ha addotto l'onorevole relatore contro il mio emendamento? Questa sola: se, domani, la Corte d'appello revocherà la sentenza, che concede l'omologazione al concordato preventivo, che cosa avverrà? Avverrà - è facile la risposta - la dichiarazione del fallimento.

Ma, io chiedo all'onorevole relatore: oggi cosa avviene, quando una sentenza di tribunale dichiara il fallimento? Forse la sentenza d'appello non può revocarla, perchè essa è provvisoriamente esecutiva? No, certamente. La sentenza può essere sempre revocata ed i più gravi interessi, restano travolti. Invece, qui si tratta di concordato preventivo e la concessione della esecutorietà provvisoria della sentenza, che l'omologa mi pare non solo giusta, ma anche conforme ai principi del diritto ed alle esigenze del commercio. Perchè mai, quando la sentenza nega il concordato preventivo e ne viene il fallimento, la sentenza è provvisoriamente eseguibile? E perchè mai non dovrebbe essere tale, quando la sentenza concede il concordato preventivo? Quali ragioni ostano? Nessuna seria ne ha addotta il relatore, e il ministro, da sua parte, ha detto di non avere studiato la questione e perciò di non potere aderire all'emendamento. Secondo me, tutte le ragioni impongono che anche la sentenza, omologante il concordato preventivo, sia resa, provvisoria-